



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AVVOCATURA

Assunto il 14/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 925

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4569 del 14/05/2018

OGGETTO: CT. N. 1531/18-TAR LAZIO-ROMA-RICORSO HIKMA FARMACEUTICA PORTUGAL SA C/ REGIONE CALABRIA+ALTRI-DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE-CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. FABIO POSTORINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE SEZIONE DI REGGIO CALABRIA..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA

VISTO l'atto pervenuto all'Avvocatura regionale in data 05/04/2018, con il quale la Hikma Farmaceutica Portugal SA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Cadeddu, Mauro Turrini e Jacopo Nardelli, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –Roma-, contro l'AIFA, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e Finanze, nonché le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di ottenere l'annullamento, della determinazione AIFA n. 177 del 31/01/2018, recante l'attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 389, della legge 27/12/2017, n. 205, nonché per le ulteriori causali di cui al ricorso medesimo;

RILEVATO che emerge l'opportunità di resistere in giudizio poiché il ricorso si appalesa, prima facie, infondato in fatto e diritto;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avvocato Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 7 comma 3 della L. R. n. 56 del 30/12/2013 avente ad oggetto "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario";

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L. R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 108 del 31/05/2016 con il quale è stato nominato il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura regionale;

DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota prot. n. 182638 del 31/05/17 di questa Avvocatura;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –Roma-, per resistere alle pretese della Hikma Farmaceutica Portugal SA;
- 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;
- 3) di dare atto che, relativamente all'incarico come sopra assegnato all'avvocato regionale, non trova applicazione l'art. 7, comma 3 della L. R. n. 56/2013;
- 4) di disporre, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nel rispetto della normativa di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03).

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente

FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)

